

CONVENZIONE

Tra

A.N.C.L. – (di seguito “ANCL”), con sede legale in 00145 Roma Via Cristoforo Colombo n. 456 sc. B 10° piano, C.F. 80198670582 P.IVA 04701741003, qui rappresentata dal Presidente Nazionale pro-tempore Dott. Dario Montanaro,

e

Smartprovider Srl (di seguito “SMARTPROVIDER”), con sede legale in 36065 Mussolente (VI) Piazza della Vittoria, 12/1 C.F. e P.IVA 04490730233, qui rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Dott. Nicola Perisello,

Premesso

- a) che ANCL persegue, tra i suoi scopi, quello di migliorare il quotidiano agire degli iscritti;
- b) che SMARTPROVIDER è un operatore di telecomunicazioni nazionale che offre servizi di connettività dati, telefonia e digitalizzazione per le aziende;
- c) che SMARTPROVIDER fornisce il supporto necessario per la digitalizzazione sostenibile al fine di aumentare la competitività delle aziende a livello nazionale e internazionale attraverso una combinazione sartoriale di consulenza, servizi abilitanti e tecnologie TLC;
- d) che ANCL e SMARTPROVIDER hanno manifestato la reciproca volontà di stipulare una convenzione per offrire agli associati ANCL, loro dipendenti e collaboratori, ed alle aziende loro clienti la possibilità di usufruire dei servizi forniti a condizioni agevolate;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione, ANCL e SMARTPROVIDER (di seguito collettivamente denominati anche le "Parti") pattuiscono quanto segue.

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- a) Audit digitale gratuito;
- b) Organizzazione di corsi di formazione in materia di digitalizzazione gratuiti per gli iscritti ANCL e loro aziende clienti;
- c) Accesso gratuito alla piattaforma di Digital Academy (DAS) che permette di avere a disposizione un catalogo di corsi di approfondimento sui temi dello studio digitale (tra cui Cyber Security, strumenti di produzione quali fogli di calcolo ecc.);
- d) Possibilità di organizzare corsi personalizzati in base alle esigenze specifiche di un singolo studio
- e) Automazione di processi standard quali l'assistente digitale – sconto 5% sulle tariffe normalmente applicate (esclusi i costi di attivazione);
- f) Automazione di processi su misura denominati SmartAPP– sconto 10% sulle tariffe normalmente applicate (esclusi i costi di attivazione)
- g) Fornitura d'infrastruttura digitale – sconto 5% sulle tariffe normalmente applicate (esclusi i costi di attivazione);
- h) Fornitura servizi per la Cyber security – sconto 5% sulle tariffe normalmente applicate (escluse le licenze);
- i) Digital manager che comprende una consulenza in ambito digitale disponibile per il cliente strutturata con un pacchetto di ore pre-acquistate– sconto 5% sulle tariffe normalmente applicate.

Gli sconti saranno riconosciuti per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione del servizio oppure fino a fine fatturazione per servizi disdettati prima.

Le condizioni della presente convenzione non sono cumulabili con eventuali accordi sottoscritti con le organizzazioni ANCL territoriali.

2. FRUITORI DEL SERVIZIO

Associati ANCL (previa autocertificazione del requisito di associato), loro dipendenti e collaboratori, aziende clienti;

SMARTPROVIDER si riserva di verificare con la segreteria ANCL il requisito.

L'estensione della convenzione a dipendenti, collaboratori ed aziende clienti avverrà sempre tramite l'associato ANCL.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata sino al 31.12.2023, e si intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi all'altra parte con lettera raccomandata R/R ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e con preavviso minimo di mesi tre (3) rispetto alla relativa scadenza.

4. PRIVACY

Tutte le attività oggetto della Convenzione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679).

SMARTPROVIDER si impegna a salvaguardare, sia durante sia dopo lo svolgimento dell'attività di collaborazione, la segretezza delle notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.

SMARTPROVIDER, inoltre, è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali oggetto del trattamento, adottando, a tal fine, idonee e preventive misure di sicurezza.

Al termine della collaborazione SMARTPROVIDER si impegna a distruggere e/o trasferire al legittimo interessato tutti i dati personali trattati in esecuzione dell'incarico conferito, ad eccezione di quelli aventi interesse per SMARTPROVIDER stessa.

5. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, assoggettato alla normativa italiana, o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad attivare, prima di intraprendere un giudizio ordinario, la procedura di mediazione e conciliazione presso l'OMCC – Organismo di mediazione civile e commerciale – Consulenti del Lavoro – della provincia di Vicenza, che viene eletto dalle parti quale unico Organismo competente.

Qualora la procedura di mediazione si dovesse concludere con un mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia "de bono et aequo" in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irrisolvibile ed inappellabilmente, senza formalità di procedura.

L'arbitro è finora designato nella persona Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza.

Nel caso in cui l'arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o fra essi e SMARTPROVIDER, indipendentemente o in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente atto e dei successivi eventuali rapporti regolamentari - salve le controversie che per legge non possono comprometersi e da sottoporsi all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma - saranno deferite alla decisione di tre arbitri, nominati uno ciascuno dagli associati ed il terzo dai due nominati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza.

Il collegio arbitrale così formato deciderà quale amichevole compositore "pro bono et aequo" ed agirà senza formalità processuali. Il suo lodo sarà inappellabile e dovrà essere pronunciato nel termine di novanta giorni dall'ultima accettazione, secondo la norma portata dall'art.820 c.p.c. Qualora si ricorra all'azione giudiziaria, il foro competente è quello di Roma

Roma, 03 aprile 2023



A.N.C.L.
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

SMARTPROVIDER SRL
Smartprovider S.R.L.

P.Iva IT04490730233